

LA REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI TRA
PERSONE DELLO STESSO SESSO E DELLE CONVIVENZE IN
ITALIA

*THE REGULATION ON SAME-SEX PARTNERSHIPS AND COHABITING
COUPLES IN ITALY*

DRA. MARIA CARMELA VENUTI
Professoressa Ordinaria di Diritto Privato
Università degli Studi di Palermo
mariacarmela.venuti@unipa.it

RESUMEN: El presente trabajo analiza la ley sobre el tema de las uniones civiles entre individuos del mismo sexo y las uniones de hecho aprobada por el Parlamento italiano. Con esta disciplina el Estado italiano colma un vacío de tutela hacia las parejas del mismo sexo y las uniones de hecho.

PALABRAS CLAVE: uniones civiles entre individuos del mismo sexo; matrimonio; uniones de hecho; acuerdo de cohabitación.

ABSTRACT: This study analyses the same-sex registered partnership and cohabiting couples Act recently approved by the Italian Parliament. Thanks to this, Italy should resolve the legal vacuum that has had as a result a lack of protection for the same-sex couples and the cohabiting couples.

KEY WORDS: same-sex civil partnership; marriage; cohabiting couples; cohabitation agreement.

FECHA DE ENTREGA: 15/05/2016/FECHA DE ACEPTACIÓN: 02/06/2016.

SOMMARIO: I. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE.- II. LE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO.- III. SEGUE.- IV. LA ONDIVAGA LINEA DI DEMARCAZIONE TRA UNIONE CIVILE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO E MATRIMONIO.- V. LA DISCIPLINA DELLA COSIDDETTA “CONVIVENZA DI FATTO”.- VI. SEGUE: IL CONTRATTO DI CONVIVENZA.- VII. RIFLESSIONI CONCLUSIVE.

I. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE.

Sollecitato da ultimo dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che ha ritenuto l'Italia inadempiente all'obbligo positivo di garantire alle coppie omosessuali uno “specifico quadro giuridico” che preveda “il riconoscimento e la tutela delle loro unioni”¹, il Parlamento italiano ha varato la legge 20 maggio 2016, n. 76 in tema di “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”².

¹ Corte EDU, sezione IV, 21 luglio 2015, ric. 18766/11 e 36030/11, *Oliari et al. c. Italia*, reperibile su <http://hudoc.echr.coe.int>, in part. punto 185. La decisione è divenuta definitiva, ai sensi dell'art. 44, § 2, della Convenzione, il 21 ottobre 2015. Secondo la Corte, «la tutela attualmente disponibile non solo è carente nel contenuto, nella misura in cui non provvede alle esigenze fondamentali di una coppia che ha una relazione stabile, ma non è neanche sufficientemente stabile – dipende dalla convivenza, nonché dall'atteggiamento dei giudici (o a volte degli organi amministrativi) nel contesto di un paese che non è vincolato dal sistema del precedente giudiziario» (punto 172). Su tale decisione v. in dottrina, tra i molti, LENTI, L.: “Prime note in margine al caso *Oliari c. Italia*”, *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2015, parte II, pp. 575-581.

Già nell'aprile 2013, nella Relazione tenuta innanzi alle più alte cariche dello Stato, l'allora Presidente della Corte costituzionale, prof. Franco Gallo, aveva stigmatizzato il silenzio mantenuto dal legislatore di fronte ai diversi solleciti mossi dalla Corte in ordine all'esigenza di modificare una normativa ritenuta dalla stessa in contrasto con la Costituzione, in una lettura conforme alla Convenzione sui diritti e le libertà fondamentali e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Per quel che qui in particolare interessa, l'inerzia veniva riconnessa alla pronuncia della Consulta n. 138/2010, con la quale «la Corte ha escluso l'illegittimità costituzionale delle norme che limitano l'applicazione dell'istituto matrimoniale alle unioni tra uomo e donna, ma nel contempo ha affermato che due persone dello stesso sesso hanno comunque il “diritto fondamentale” di ottenere il riconoscimento giuridico, con i connessi diritti e doveri, della loro stabile unione. Ha perciò affidato al Parlamento la regolamentazione della materia nei modi e nei limiti più opportuni»: Corte costituzionale, Riunione straordinaria del 12 aprile 2013, Relazione del Presidente prof. Franco Gallo, reperibile in www.cortecostituzionale.it, punto 4. L'affermazione è richiamata altresì dalla Corte EDU nella decisione sul caso *Oliari et al. c. Italia*, punto 43.

² Pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 21 maggio 2016, serie generale, la legge entrerà in vigore il 5 giugno 2016.

Ha avuto così esito positivo un travagliato *iter* legislativo che ha richiesto il voto di fiducia sia al Senato sia alla Camera dei Deputati rispettivamente sul d.d.l. (A.S.) n. 2081 e sul p.d.l. (A.C.) n. 3634³. La legge si compone di un unico articolo che si snoda in 69 commi. In apertura il primo alinea solennemente recita che essa “istituisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto”. Ed invero nel provvedimento si distinguono due nuclei contenutistici: il primo, formato dai commi 2-35, contempla l’istituto, di nuovo conio, della “unione civile tra persone dello stesso sesso”; il secondo, articolato nei commi 36-65, contiene la regolamentazione applicabile ai “conviventi di fatto”, coppie di maggiorenni legati da uno stabile vincolo affettivo che non hanno formalizzato la propria unione né con il matrimonio (se eterosessuali) né con l’unione civile (se omosessuali). Seguono, infine, i commi 66-69 concernenti la copertura finanziaria della legge, ai sensi dell’art. 81 Cost.

Sulla condizione della coppia e della famiglia omosessuale nel panorama giuridico italiano anteriore al varo della legge v. PALMERI, G.: “La famiglia omosessuale: linee di tendenza e prospettive”, in AA.VV.: *Le relazioni affettive non matrimoniali* (a cura di F. Romeo), Utet Giuridica, Milano, 2014, pp. 45-108, cui si rimanda anche per le indicazioni bibliografiche e di giurisprudenza sull’argomento. Per una più recente disamina attenta al variegato panorama giurisprudenziale e alle elaborazioni parlamentari cfr. LORELLO, L.: *Coppie omosessuali e tutela costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2015. Tra i contributi sul tema specifico della condizione giuridica delle coppie omoaffettive si v. altresì, senza pretesa di completezza, VITUCCI, M.C.: *La tutela internazionale dell’orientamento sessuale*, Jovene, Napoli, 2012; SEGNI, M.: “La disciplina dell’omosessualità: Italia ed Europa a confronto”, *Famiglia, Persone e Successioni*, 2012, pp. 252-258; GATTUSO, M.: “Orientamento sessuale, famiglia, eguaglianza”, *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2011, parte II, pp. 584-598.

³ Sui lavori preparatori cfr. GATTUSO, M.: “Le Unioni civili in mare aperto: ecco il progetto di legge che andrà in Aula in Senato”, www.articolo29.it; CASABURI, G.: “Il Sillabo delle Unioni Civili: giudici, etica di stato, obblighi internazionali dell’Italia”, www.articolo29.it; FERRANDO, G.: “Le unioni civili. La situazione in Italia alla vigilia della riforma”, www.juscivile.it, 2016, 3; LENTI, L.: “La nuova disciplina della convivenza di fatto: osservazioni a prima lettura”, www.juscivile.it, 2016, 4. Con specifico riferimento alla questione dell’adozione del figlio del partner, non più inserita nel testo approvato dalle Camere, cfr. altresì AA.VV.: “Le unioni civili e la *stepchild adoption*”, *Famiglia e diritto*, 2016, Supplemento speciale; si v. altresì UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI, “Comunicato sul riconoscimento delle unioni civili e la *stepchild adoption*”, *Iustitia*, 1/2016, pp. 39-40; RABBONI, L.: “Unioni civili e adozione: l’insidia di una questione nominalistica”, *Minorigiustizia*, 2015, fasc. 4, pp. 114-124; SCHUSTER, A.: “L’adozione cogenitoriale per le unioni civili: soluzione doverosa, ma insufficiente”, *Minorigiustizia*, 2015, fasc. 4, pp. 125-133. Su precedenti versioni del disegno di legge “Cirinnà” esaminato al Senato v. ROMEO, F. e VENUTI, M.C.: “Relazioni affettive non matrimoniali: riflessioni a margine del d.d.l. in materia di regolamentazione delle unioni civili e disciplina delle convivenze”, *Nuove leggi civili commentate*, 2015, pp. 971-1013; IORIO, G.: “Il disegno di legge sulle «unioni civili» e sulle «convivenze di fatto»: appunti e proposte sui lavori in corso”, *ivi*, pp. 1014-1029; TRIMARCHI, M.: “Il disegno di legge sulle unioni civili e sulle convivenze: luci e ombre”, www.juscivile.it, 2016, 1. Cfr. altresì AULETTA, T.: “Modelli familiari, disciplina applicabile e prospettive di riforma”, *Nuove leggi civili commentate*, 2015, pp. 615-640; SEGNI, M.: “Unioni civili: non tiriamo in ballo la Costituzione”, *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2015, parte II, pp. 707-715.

Il legislatore italiano, dunque, nel dare riconoscimento giuridico alle coppie omosessuali che intendono formalizzare la propria unione apprestando tutela alla relazione di coppia, ha optato per un sistema dualistico che vede adesso affiancato al matrimonio, che resta appannaggio delle coppie eterosessuali, il nuovo istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La soluzione, nel suo approccio, è in linea con quanto affermato dalla Corte EDU nella nota decisione sul caso "Schalk e Kopf c. Austria" in ordine alla libertà degli ordinamenti nazionali di riservare il matrimonio solamente alle coppie eterosessuali, posto comunque che l'istituto del partenariato registrato può costituire un'adeguata risposta al legittimo bisogno di tutela delle unioni omosessuali, alle quali va assicurato un adeguato riconoscimento giuridico⁴. In quell'occasione i giudici di Strasburgo hanno sottolineato, infatti, come con la "Eingetragene Partnerschaft Gesetz" l'ordinamento austriaco avesse provveduto ad attribuire alle coppie "same-sex" uno "statut juridique équivalent ou similaire au mariage à de nombreux égards"⁵. Emerge,

⁴ Corte EDU, sezione I, 24 giugno 2010, ric. 30141/04, *Schalk e Kopf c. Austria*, reperibile su <http://hudoc.echr.coe.int>. Partendo dall'affermazione generale della riconducibilità della relazione di una coppia dello stesso sesso non solo alla nozione di "vita privata" ma anche a quella di "vita familiare" di cui all'articolo 8 della Convenzione, e dalla constatazione della capacità delle coppie omosessuali, analogamente a quelle eterosessuali, di instaurare relazioni stabili, i giudici di Strasburgo hanno reputato meritevole di protezione l'esigenza di queste ultime di disporre di un quadro giuridico idoneo a «far riconoscere e tutelare la loro relazione ai sensi del diritto interno». Quest'ultimo, secondo quanto affermato anche nella citata decisione sul caso *Oliari et al. c. Italia*, dovrebbe prevedere, in assenza di matrimonio, la possibilità di contrarre un'unione civile o un'unione registrata: CORTE EDU, sezione IV, 21 luglio 2015, ric. 18766/11 e 36030/11, *Oliari et al. c. Italia*, cit., punti 164, 165, 167.

⁵ CORTE EDU, sezione I, 24 giugno 2010, ric. 30141/04, *Schalk e Kopf c. Austria*, cit., punto 109. Analogamente nella pronuncia *Hämäläinen c. Finlandia* (Grande Camera, 16 luglio 2014, ric. 37359/09, reperibile su <http://hudoc.echr.coe.int>) la stessa Corte ha sostenuto che, sebbene l'art. 8 della Convenzione non possa essere interpretato nel senso di obbligare gli Stati parti a garantire alle coppie "same-sex" l'accesso al matrimonio, tuttavia un adeguato strumento di riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali può essere individuato in istituti che, similmente alla "Civil Partnership" del Regno Unito, attribuiscono alle coppie destinatarie uno statuto giuridico simile, se non identico, al matrimonio. La sentenza al punto 71 si riferisce in particolare ad una precedente decisione assunta dalla quarta sezione il 28 novembre 2006, ric. 42971/05, nel caso *Parry c. Regno Unito*, originato dalla scelta di una coppia di coniugi eterosessuali di mantenere il loro vincolo dopo il mutamento di sesso di uno di loro. La soluzione nel senso dell'inammissibilità del ricorso venne allora adottata, tra l'altro, sulla base della considerazione che, benché all'epoca in Gran Bretagna non fosse consentito il matrimonio tra persone dello stesso sesso, era già in vigore il "Civil Partnership Act 2004", il quale permette alle coppie omosessuali «to acquire a legal status for their relationships, with legal rights and responsibilities» (punto B.3 della parte in fatto). Pertanto nel caso concreto i ricorrenti avevano la possibilità di «continue their relationship in all its current essentials and may also give it a legal status akin, if not identical to marriage, through a civil partnership which carries with it almost all the same legal rights and obligations» (punto II.B della parte in diritto). Tornando al caso *Hämäläinen c. Finlandia*, considerato che in Finlandia la legge prevede, in caso di mutamento di sesso di uno dei coniugi o di una delle parti di una "registered partnership", in presenza del consenso di entrambi i membri della relazione, la piena intercambiabilità tra matrimonio e partenariato

pertanto, nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo una equiparazione delle coppie di fatto omosessuali a quelle eterosessuali in ordine alla loro rilevanza fenomenologico-sociale e giuridica, e alla meritevolezza dell'esigenza di riconoscimento e di tutela circa l'instaurazione e lo svolgimento della relazione affettiva.

In Italia, precedentemente al varo della legge in discorso, la condizione giuridica delle coppie omosessuali oscillava tra l'affermazione di principio della loro rilevanza quale formazione sociale costituzionalmente riconosciuta e protetta come luogo ove si svolge la personalità dell'individuo ai sensi dell'art. 2 della Carta fondamentale⁶, e l'assenza di un tessuto regolativo sufficientemente puntuale e dettagliato idoneo a disciplinare i diritti e doveri della coppia nelle diverse evenienze dello svolgimento della relazione e della sua cessazione, e a fornire un nucleo anche minimo di protezione ai partner

registrato stabilendo l'automatica trasformazione dell'uno istituto nell'altro, la Corte ha sostenuto che «the differences between a marriage and a registered partnership are not such as to involve an essential change in the applicant's legal situation». Nella fattispecie concreta, secondo i giudici di Strasburgo, la ricorrente, originariamente coniugata, dopo il proprio mutamento di sesso avrebbe potuto continuare a godere «in essence, and in practice, the same legal protection under a registered partnership as afforded by marriage» (punto 80).

⁶ È la stessa Corte EDU nella richiamata decisione *Oliari et al c. Italia* (punti 16, 34, 180) a ricordare la nota pronuncia della Corte costituzionale italiana – sentenza 14-15 aprile 2010, n. 138 (in *G.U.*, 21 aprile 2010, n. 16, 1 s.s.), vera pietra miliare nella tutela dei diritti delle coppie “same-sex” – secondo cui, posto che «per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico», in tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale. Essa va «intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri». Riconoscimento che «necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia» (punto 8 della motivazione). La Consulta ha escluso che la legittima aspirazione a tale riconoscimento, da attuare appunto con una disciplina come sopra caratterizzata, «possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio», essendo possibile adottare soluzioni alternative, come anche attestato dalle legislazioni straniere che hanno dato riconoscimento alle unioni “same-sex”. Nella giurisprudenza di legittimità, poi, la Corte di cassazione (sentenza 15 marzo 2012, n. 4184, *Foro italiano*, 2012, parte I, col. 2727, con nota di R. ROMBOLI, pure citata dalla Corte EDU al punto 35) ha affermato che «i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto», sono «titolari del diritto alla “vita familiare” e nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di “specifiche situazioni”, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi vigenti, applicabili nelle singole fattispecie, in quanto ovvero nella parte in cui non assicurino detto trattamento, per assunta violazione delle pertinenti norme costituzionali e/o del principio di ragionevolezza» (punto 4.2 della motivazione).

nella dimensione esterna del loro rapporto (previdenza, assistenza, sicurezza sociale). In mancanza di previsioni di legge relative alla formalizzazione dell'unione omosessuale e al legame tra le parti, la fattispecie restava ai margini della giuridicità: una relazione “di fatto”, la cui disciplina interna era lasciata all'autodeterminazione dei partner, con tutti i limiti che ciò comporta⁷.

II. LE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO.

La legge esibisce, come accennato, un impianto binario: contempla il nuovo istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (d'ora in avanti, per brevità, anche soltanto “unione civile”); e appresta una prima disciplina (minima) a favore delle coppie etero- ed omosessuali non coniugate o non legate in unione civile, definite quali “conviventi di fatto”.

Nel prosieguo dell'analisi si seguirà tendenzialmente tale articolazione.

Andando al primo nucleo di regolamentazione, risulta palese la scelta del Parlamento italiano di dare copertura legislativa alle coppie omosessuali che intendano formalizzare la propria relazione e vedersi riconosciuto il corrispondente “status” attraverso il nuovo istituto dell'unione civile, restando il matrimonio appannaggio delle coppie di sesso diverso.

La soluzione dualistica richiede inevitabilmente all'interprete un costante raffronto con il matrimonio, ineludibile modello da cui per prossimità o per differenza specifica l'unione civile si staglia. E ciò vale – se si vuole mantenere la dicotomia atto/rapporto propria della dogmatica del matrimonio consegnataci dalla tradizione – sia sotto il profilo della costituzione dell'unione civile e della sua validità, sia per ciò che attiene all'assetto dei diritti e doveri delle parti, ai poteri riconosciuti alla coppia, alle vicende del rapporto, allo scioglimento del vincolo, ai profili successori, per citare solo gli aspetti più significativi.

D'altra parte, quello del confronto con il matrimonio –ora in via di assimilazione, ora di diversificazione– non soltanto è uno dei *leit-motiv* che

⁷ Come evidenziato dai giudici di Strasburgo, «i ricorrenti (...), che non possono sposarsi, non hanno potuto avere accesso a uno specifico quadro giuridico (quale quello relativo alle unioni civili o alle unioni registrate) in grado di permettere il riconoscimento del loro *status* e garantire loro alcuni diritti relativi a una coppia che ha una relazione stabile». D'altra parte, come la stessa Corte EDU ha evidenziato, la costruzione per via pretorile di un sia pur minimo statuto delle unioni affettive risultava operazione estremamente difficile, anche tenuto conto che quello italiano non è un sistema giuridico basato sullo “stare decisis”: Corte EDU, sezione IV, 21 luglio 2015, ric. 18766/11 e 36030/11, *Oliari et al. c. Italia*, cit., punti da 167 a 172.

hanno guidato lo stesso “conditor iuris”, come emerge in controtelaio dall’articolato normativo e in particolare dalle previsioni sulle unioni civili, ma ha rappresentato altresì uno degli snodi del dibattito che ha animato i lavori parlamentari e costituirà senz’altro uno dei temi centrali dell’esperienza applicativa e della riflessione teorica sulle norme di nuovo conio. Sulla questione, di rilevante portata sistematica, non ci si potrà soffermare in questa sede, limitandoci ai soli cenni funzionali all’illustrazione delle questioni di volta in volta rilevanti.

Rimanendo, per ragioni di brevità, ai tratti essenziali della disciplina, va anzitutto segnalato che l’unione civile, definita al primo comma come “specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione”, è destinata a persone dello stesso sesso, maggiori di età, non interdette giudizialmente né, per via del richiamo all’art. 120 c.c., incapaci naturalmente, di stato libero (non unite in matrimonio o vincolate da un’unione civile con altro individuo), non legate tra loro da vincoli di parentela, affinità, adozione secondo il richiamo all’art. 87, comma 1, c.c., e per le quali non sussista il cosiddetto “impedimentum criminis”⁸ (commi 2 e 4).

L’unione civile è costituita dalle parti con dichiarazione resa di fronte all’ufficiale dello stato civile alla presenza di due testimoni⁹. La formula legislativa richiama quella degli artt. 106 e 107 del codice civile, rispettivamente su luogo e forma della celebrazione del matrimonio, pur discostandosene significativamente per l’omissione del requisito della pubblicità della celebrazione, dell’indicazione del luogo di essa (la casa comunale?), del contenuto della dichiarazione - qualche indicazione in più si ritrae invero dal comma 9, il quale stabilisce che il documento attestante la costituzione dell’unione deve contenere “i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni” -, del ruolo e della dichiarazione dell’ufficiale dello stato civile, della compilazione del relativo atto¹⁰. L’enunciato del comma 3, infatti, si limita ad attribuire all’ufficiale dello stato

⁸ Condanna definitiva per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

⁹ Non si richiede, diversamente dal matrimonio (v. artt. 102 e 103 c.c. e artt. 57, 59 e ss., d.P.R. n. 396/2000), che debba essere preceduta dalla pubblicazione effettuata, su richiesta dei nubendi (o da persona che ha ricevuto da loro lo specifico incarico), dall’ufficiale dello stato civile e finalizzata, in primo luogo, alla presentazione di eventuali opposizioni al matrimonio da parte di chi sia a conoscenza di cause che ostano alla sua celebrazione. Ciò appare criticabile, poiché tramite il congegno pubblicitario e delle connesse opposizioni potrebbe evitarsi, con economia di mezzi giuridici, la costituzione di un’unione civile affetta da nullità (comma 5).

¹⁰ Com’è noto, l’atto di matrimonio costituisce la prova documentale della celebrazione e viene compilato immediatamente dopo di essa: art. 107, ult. cpv., c.c. In dottrina v., per tutti, FERRANDO, G.: *Il matrimonio*, 2 ed., nel *Trattato di diritto civile e commerciale* (già diretto da Cicu, Messineo, Mengoni, continuato da Schlesinger), Giuffrè, Milano, 2015, pp. 362-369.

civile il compito di provvedere alla “registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile”¹¹. La previsione, attuando una forma di pubblicità legale, è volta ad assicurare tutela pure ai terzi interessati a conoscere determinati dati relativi a profili personali e patrimoniali della coppia unita civilmente¹², analogamente a quanto avviene per i coniugi.

Con dichiarazione che può essere resa dalle parti all’atto della costituzione dell’unione civile ovvero in un momento successivo – ma non è chiaro se vada poi inserita nell’atto che la documenta o a margine dello stesso, e quindi soggetta al regime di pubblicità degli atti dello stato civile – le stesse possono decidere di assumere, “per la durata dell’unione”, un cognome comune “scegliendolo tra i loro”¹³. In proposito può osservarsi che nell’enunciato normativo la fine dell’unione è individuata quale circostanza risolutiva dell’effetto determinato da tale scelta e ciò, a quanto sembra, pure in caso di (cessazione per) morte di uno dei partner. In quest’ultima evenienza, pertanto, venuta meno l’unione, la parte superstite non potrebbe continuare legittimamente ad utilizzare il cognome comune, se diverso dal proprio, mancando una previsione di tenore analogo all’art. 143-*bis* c.c., che stabilisce che la moglie conservi, durante lo stato vedovile e fino a nuove nozze, il

¹¹ Il Governo, delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in tema di unioni civili e di convivenze esame uno o più decreti volti ad adeguare alle previsioni della stessa legge le disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni (comma 28, lett. a), potrebbe (dovrebbe?) a tal fine istituire un apposito registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge dovrebbe essere emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contenente le norme transitorie necessarie «per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile» (comma 34).

¹² Ciò è particolarmente significativo anche tenuto conto che, come s’è detto, la preesistenza di un’unione civile rappresenta impedimento alla costituzione di una nuova unione civile con altra persona dello stesso sesso e così pure alla celebrazione del matrimonio, e causa di nullità dell’unione civile eventualmente costituita (comma 5).

Pure sotto il profilo patrimoniale la statuizione relativa a un meccanismo di registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso negli archivi dello stato civile è rilevante, posto che alla fattispecie di nuovo conio vengono estese quasi integralmente le norme del codice civile in materia di regime patrimoniale della famiglia, nelle quali l’opponibilità ai terzi delle convenzioni stipulate dai coniugi è subordinata all’annotazione a margine dell’atto di matrimonio della data del contratto, del notaio rogante e delle generalità dei contraenti, ovvero della dichiarazione di scelta del regime di separazione dei beni effettuata nell’atto di matrimonio (art. 162 c.c.). Disciplina che, pertanto, andrà opportunamente adattata al regime di pubblicità previsto per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

¹³ Il partner il cui cognome non sia scelto a formare quello comune dell’unione, può anteporre o posporre quest’ultimo al proprio, facendone dichiarazione all’ufficiale dello stato civile: comma 10.

cognome aggiunto al proprio a seguito del matrimonio¹⁴.

Restando all'atto e, in particolare, alla sua validità, l'art. 1, ai commi 4 e 5, individua nella sussistenza degli impedimenti ivi contemplati (vincolo precedente, interdizione, parentela, affinità e adozione, delitto) una causa di nullità dell'unione. Va poi sottolineato come la legge abbia cura di salvaguardare l'integrità del consenso delle parti. Ciò emerge, per un verso, dal richiamo all'operatività, oltre che dell'art. 119 c.c. sull'impugnazione del matrimonio per interdizione per infermità di mente di uno degli sposi, dell'art. 120 del codice civile in tema di impugnabilità del matrimonio celebrato in stato di incapacità di intendere o di volere. Per altro verso, da una specifica regolamentazione sui vizi della volontà, declinati nelle figure della violenza, del timore di eccezionale gravità determinato da cause estranee alla parte, dell'errore sull'identità della persona e dell'errore sulle qualità personali dell'altra parte (comma 7). Disciplina, quest'ultima, che esibisce molte assonanze e talune significative divergenze rispetto a quella dettata dal codice civile all'art. 122 per le corrispondenti fattispecie. Distonie tra le quali emerge, a proposito dell'*error in qualitate*, la caducazione dell'ipotesi della "anomalia o deviazione sessuale" oltre a quella dello stato di gravidanza causata da persona diversa dal soggetto caduto in errore¹⁵.

¹⁴ D'altra parte, non essendo contemplata per le parti unite civilmente la separazione personale, è esclusa in radice l'operatività dell'art. 156-bis c.c., secondo cui il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito, quando ciò arrechi a quest'ultimo un grave nocumento e, per converso, può autorizzare la moglie a *non usare* il cognome del marito ove costituisca per lei un grave pregiudizio. Sotto un diverso profilo va notato come, per il caso di scioglimento dell'unione civile per "divorzio", il comma 25 dell'art. 1 della legge in esame non richiami l'applicazione delle disposizioni della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (in materia di scioglimento del matrimonio) relative al cognome aggiunto dalla donna a seguito del coniugio. Si tratta precisamente dei commi da 2 a 4 dell'art. 5, a mente dei quali la donna può essere autorizzata dal tribunale a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio «quando sussista un interesse suo (...) meritevole di tutela». L'approccio adottato dal legislatore del 2016 suscita perplessità giacché in capo alla parte dell'unione civile, che abbia utilizzato il cognome dell'altra quale cognome "comune" ai sensi del richiamato comma 10, potrebbe pure ipotizzarsi, *mutatis mutandis*, un interesse meritevole di tutela alla conservazione dello stesso, ove, ad esempio, divenuto elemento distintivo della sua attività artistica o professionale o, più in generale, della sua identità personale nel tessuto delle relazioni sociali. Sulla conservazione del cognome del marito nella legge sul divorzio si v. nella recente giurisprudenza di legittimità Cass., ord. 26 ottobre 2015, n. 21706, *Famiglia e diritto*, 2016, pp. 121-128, con nota di E. AL MUREDEN.

¹⁵ In continuità con l'impianto codicistico vengono invece richiamate le statuizioni in tema di matrimonio putativo (artt. 128- 129-bis), nonché quelle sulla promovibilità dell'azione da parte del pubblico ministero (art. 125), sulla (in)trasmissibilità dell'azione agli eredi (art. 127) e sulla separazione dei coniugi in pendenza del giudizio di nullità (art. 126). Così come, tra le ipotesi di impugnazione dell'unione civile, ricorre la simulazione di cui all'art. 123 del codice civile, la quale, com'è noto, opera qualora le parti «abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti» discendenti – in questo caso – dalla costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (comma 5).

Andando al versante del rapporto, l'assetto dei diritti e dei doveri che nascono dalla costituzione dell'unione civile è disegnato sul calco della disciplina del matrimonio pur con defezioni non bagatellari. Spiccano l'assenza dell'obbligo reciproco alla fedeltà e alla collaborazione nell'interesse della famiglia di cui all'art. 143 c.c., il silenzio circa il rapporto con i parenti della persona con cui si è uniti civilmente, e la caducazione di ogni riferimento alla genitorialità della coppia unita civilmente: questione assai controversa, il cui superamento nel senso indicato è stato snodo decisivo verso l'approvazione del testo all'esame del Parlamento.

Per inciso può osservarsi che se, riprendendo la tradizionale dogmatica del matrimonio, si vuol parlare di "effetti giuridici" dell'unione civile, identificando con essi le conseguenze che per legge discendono dalla costituzione della stessa, non appare propriamente tale l'assunzione del cognome comune, poiché si tratta di una decisione rimessa alla volontà delle parti, riguardo alla quale, come s'è visto, la legge interviene soltanto a delimitarne la portata temporale "fino alla durata dell'unione".

La regolamentazione sui diritti e doveri nascenti dall'unione civile appare informata ad uguaglianza e reciprocità di posizioni tra i partner, al rispetto e alla salvaguardia della personalità di ciascuno, dando rilevanza dell'autonomia privata nella gestione del "ménage". Così, riprendendo per molti versi il disposto degli articoli 143 e 144 c.c., è sancito l'acquisto, per entrambe le parti, degli "stessi diritti" e l'assunzione dei "medesimi doveri", specificamente individuati nella assistenza morale e materiale, nella coabitazione¹⁶ e, con riguardo ai profili squisitamente patrimoniali,

¹⁶ Non essendo questa la sede per una riflessione sul significato di politica del diritto della espunzione del dovere reciproco di fedeltà e di quello collaborazione nell'interesse della famiglia tra le parti dell'unione civile in confronto alla corrispondente disciplina dettata per i coniugi, va tuttavia "in limine" rimarcato come ciò chiami l'interprete a interrogarsi sulla possibile espansione dell'autonomia privata in questo ambito. È ipotizzabile, in altri termini, che le parti legittimamente intendano vincolarsi reciprocamente in via pattizia alla fedeltà e alla collaborazione nell'interesse della vita comune, stabilendo anche le conseguenze dell'eventuale inosservanza degli obblighi negozialmente assunti. Invero non pare contrastare con questo assunto la previsione del comma 13 sulla inderogabilità da parte dei soggetti uniti civilmente dei diritti e doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. La *ratio* della previsione, che ripete la formula dettata dal codice civile all'art. 160 c.c. in tema di convenzioni matrimoniali e che anche nel contesto della legge n. 76/2016 trova la sua collocazione nel quadro delle regole sui profili patrimoniali del rapporto, è quella di assicurare ai *partner* (o a quello più debole) un livello minimo e indefettibile di tutela. Sicché la previsione non osta a pattuizioni volte a derogare "in melius" l'assetto dei reciproci diritti e doveri che trovano fonte nella legge.

Sotto un differente profilo va segnalato come non sia facile per l'interprete individuare idonee tutele ai soggetti uniti civilmente in caso di inosservanza dei doveri di natura personale nascenti dall'unione civile da parte del compagno di vita. A ben vedere, infatti, nonostante il richiamo all'art. 146 c.c. sulle conseguenze dell'allontanamento di uno dei coniugi senza giusta causa dalla residenza familiare (comma 19), la posizione del *partner* risulta significativamente sguarnita di fronte all'eventuale inosservanza dei doveri da parte

nell'obbligo di contribuzione ai "bisogni comuni". Similmente a quanto disposto per i coniugi all'ultimo comma dell'art. 143 c.c., esso è espressione dei principî comunitari e solidaristici che innervano la relazione affettiva, come emerge dall'enunciato per cui ciascuno è tenuto a dare il proprio apporto al soddisfacimento delle esigenze comuni "in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo". Risalta nella previsione richiamata il pari valore attribuito al contributo reso da ciascuna delle parti in termini patrimoniali e personali, così come l'equivalenza tra lavoro casalingo e lavoro professionale. Vengono in tal modo in rilievo la personalità, le peculiari attitudini e i talenti del singolo partner nel quadro delle diverse vicende che lo possono riguardare e che trovano eco nella vita di coppia.

Pure per quanto concerne le scelte del "ménage", la previsione del comma 12, secondo cui "le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato", è modellata sull'art. 144 c.c. (benché venga obliterato il riferimento all'osservanza delle esigenze di entrambi e di quelle "preminenti della famiglia" nel determinare il progetto di vita comune): anche qui viene in esponente l'accordo tra le parti quale asse portante della relazione tra i componenti dell'unione civile e richiamato, attraverso tale estremo, il ruolo cardine dei principi di uguaglianza, solidarietà, rispetto della personalità di ciascuno.

Il riferimento all'accordo nelle vicende esistenziali porta con sé l'implicito presupposto della sua operatività "rebus sic stantibus" e dunque la necessità di operare modificazioni e aggiustamenti nell'indirizzo concordato al mutare delle circostanze e/o man mano che si presentano nuove significative esigenze individuali e/o di coppia. Né va trascurata l'importanza del contributo di ciascuno dei partner all'elaborazione e all'attuazione del comune progetto di vita. Vita comune che, secondo la espressa formulazione legislativa, va a pieno titolo inquadrata nelle relazioni *familiari*.

Restando ai profili patrimoniali dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, essi vengono disegnati dal legislatore sul calco delle disposizioni codicistiche in tema di regime patrimoniale tra i coniugi. A tale risultato si perviene attraverso la riproposizione più o meno testuale di talune norme (così, ad esempio, l'individuazione della comunione dei beni come regime

dell'altro. Al di là della regolamentazione concernente lo scioglimento del vincolo, l'assenza di un istituto analogo alla separazione personale dei coniugi in ipotesi di crisi della coppia rimette la posizione del *partner* economicamente (e non solo) debole esclusivamente alla salvaguardia offerta dai rimedi di diritto comune, in primo luogo dal risarcimento del danno ove la condotta dell'altro abbia determinato un pregiudizio ai suoi diritti fondamentali. Per i coniugi, al contrario, la disciplina codicistica contempla l'addebitabilità della separazione a carico del coniuge che abbia tenuto un «comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio» (art. 151 e art. 156 c.c.).

“legale”, che opera, cioè, in via suppletiva di una diversa convenzione adottata dalle parti, similmente all’art. 159 c.c.), ovvero con il loro integrale richiamo (artt. da 162 a 164; art. 166 per ciò che concerne le disposizioni generali e le convenzioni matrimoniali; e tutte le regole dettate in tema di fondo patrimoniale, comunione legale, comunione convenzionale, separazione dei beni e impresa familiare)¹⁷.

Ancora nel segno della assimilazione della regolamentazione dell’unione civile con la disciplina dettata in considerazione dei coniugi e dei rapporti familiari fondati (tendenzialmente) sul matrimonio si collocano le previsioni che estendono al nuovo istituto le regole codicistiche sulle obbligazioni alimentari (rinvio da intendersi nel senso che la persona unita civilmente è tenuta all’obbligo di prestare gli alimenti all’altra nel medesimo ordine in cui è il coniuge, in base all’art. 433 c.c.), sulle successioni a causa di morte (e precisamente le regole in tema di legittimari, successione legittima, indegnità, collazione, patto di famiglia: pure in tal caso riferendo alla parte unita civilmente le previsioni dettate per il coniuge), sulla corresponsione dell’indennità di preavviso e del trattamento di fine rapporto in caso di morte del prestatore di lavoro (come indicato all’art. 2122 c.c. con riferimento agli artt. 2118 e 2120 nei riguardi del coniuge)¹⁸, sugli ordini di protezione contro gli abusi familiari quando la condotta della parte dell’unione civile causi grave pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà dell’altra (art. 342-ter c.c.).

Nella medesima linea vanno ulteriori statuizioni che individuano la parte dell’unione civile come preferibile amministratore di sostegno dell’altra, ne sanciscono la legittimazione a proporre istanza di interdizione, inabilitazione, di istituzione dell’amministrazione di sostegno (o a chiedere la revoca di tali provvedimenti) nei confronti dell’altra parte (comma 15) e che, analogamente a quanto stabilito per i coniugi all’art. 2941, n. 1), c.c., sospendono la prescrizione nei rapporti tra le parti dell’unione civile (comma 18). Senza dire della statuizione che parifica, nel quadro della disciplina dell’annullabilità del contratto per vizi del consenso e segnatamente per l’ipotesi di violenza diretta contro terzi, la posizione della parte dell’unione civile a quella del

¹⁷ Restano fuori l’art. 161 sul divieto degli sposi di pattuire in modo generico che i propri rapporti patrimoniali siano regolati in tutto o in parte da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, tenuti invece ad enunciare specificamente il contenuto dei patti con i quali intendono regolare detti rapporti, e l’art. 165 sulla capacità del minore ammesso a contrarre matrimonio di stipulare le relative convenzioni. Esclusione, quest’ultima, del tutto comprensibile, visto che l’unione civile può essere costituita solamente da persone maggiori di età. Il comma 13 contiene, invece, come già ricordato, un enunciato corrispondente al testo dell’art. 160 sull’inderogabilità dei diritti e dei doveri nascenti dal matrimonio, nel quale è stabilito che le parti della formazione sociale di nuovo conio «non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell’unione civile».

¹⁸ In argomento cfr. SCHILLACI, A.: “Pensione di reversibilità e coppie omosessuali: quadro comparativo”, *Osservatorio costituzionale*, giugno 2015.

coniuge del contraente. Similmente al disposto dell'art. 1436 c.c., infatti, la minaccia diretta contro la persona o i beni della parte unita civilmente al contraente, ovvero contro la persona o i beni di un suo discendente o ascendente è causa di annullamento del contratto (alinea 16).

III. SEGUE.

Per quanto concerne la crisi del rapporto e il suo scioglimento la legge esibisce alcune significative novità che, all'opposto, segnano una cesura tra l'istituto dell'unione civile e il matrimonio. Non è prevista per le coppie di soggetti dello stesso sesso uniti civilmente la separazione personale né, quindi, la eventuale riconciliazione. La frattura eventualmente intervenuta nella relazione affettiva vede il suo esito immediato e "tranchant" nello scioglimento del vincolo.

Tra le cause di quest'ultimo vengono in rilievo alcune delle ipotesi a tal fine considerate nella legge 1° dicembre 1970, n. 898 sul "divorzio", con esclusione però della l'evenienza, "ordinaria" per le coppie sposate e comunque nella prassi più frequente, costituita dall'intervenuta separazione personale dei coniugi. Si staglia, inoltre, una inedita figura di divorzio "potestativo" o "a semplice domanda", quasi una sorta di recesso "ad nutum", che si caratterizza non soltanto per l'assenza di presupposti ulteriori rispetto alla manifestazione di volontà della/e parte/i, ma anche per la peculiare modalità del suo esercizio, in cui si affida all'ufficiale dello stato civile la formalizzazione della cessazione dell'unione. Si tratta di un procedimento di tipo amministrativo, bifasico, articolato in una iniziale dichiarazione di volontà manifestata dalle parti – anche disgiuntamente – dinanzi all'ufficiale dello stato civile, cui fa seguito la proposizione della domanda di scioglimento "decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione": comma 24.

La figura si iscrive a pieno titolo nel "trend" di celerità, semplificazione, de-giurisdizionalizzazione e attrazione all'autonomia privata dei procedimenti di separazione personale e di divorzio dei coniugi impresso nell'ordinamento italiano dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in l. 10 novembre 2014, n. 162, che ha introdotto procedimenti di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o divorzio (art. 6), e previsto la possibilità di addivenire, a determinate condizioni, alla separazione consensuale, allo scioglimento (o alla cessazione degli effetti civili) del matrimonio, alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio tramite richiesta congiunta rivolta al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile (art. 12). "Trend" consolidato, da ultimo, dalla legge

6 maggio 2015, n. 55, che ha sensibilmente ridotto il decorso di tempo dalla separazione personale per la proposizione dell'istanza di divorzio (cosiddetto divorzio "breve")¹⁹.

La nuova fattispecie della legge n. 76/2016 presenta, però, contorni poco definiti. Non è chiaro, infatti, se si possa interpretare il requisito della manifestazione "disgiunta" di volontà di scioglimento come una volontà anche unilateralmente formulata, ovvero se sia necessario – come pare preferibile in considerazione dell'esigenza di tutela della parte debole del "ménage" – che provenga da entrambe le persone unite civilmente, pur se in atti separati. Né dallo scarno ordito normativo emerge la funzione che il legislatore ha inteso assegnare allo spazio temporale di tre mesi tra la manifestazione della volontà delle parti di sciogliere l'unione e la proposizione – è da supporre sempre all'ufficiale dello stato civile – della domanda di scioglimento dell'unione civile²⁰.

Vanno poi ricordate le previsioni dei commi 26 e 27 della legge, concernenti due fattispecie speculari – il mutamento di sesso di una delle parti dell'unione civile, nel primo caso, e quello di uno dei coniugi, nel secondo –, alle quali è data, tuttavia, una regolamentazione differente. Nell'ipotesi del matrimonio, infatti, il legislatore, riallacciandosi alle statuizioni della Corte costituzionale²¹, ammette "l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso" qualora i coniugi abbiano manifestato la volontà di non recidere il vincolo che li unisce nonostante il mutamento di genere di uno di loro. Ciò non vale, a parti rovesciate, per le parti unite civilmente. Il comma 26 contiene, invero, la secca statuizione dello scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso genere per effetto della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, tacendo del tutto sulla permanenza del vincolo, che

¹⁹ Su tali recenti interventi legislativi si v., tra i tanti, DANOVI, F.: "Crisi della famiglia e giurisdizione: un progressivo distacco", *Famiglia e diritto*, 2015, pp. 1043-1052.

²⁰ Quanto al procedimento, dovrebbe applicarsi quello di cui all'art. 12, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in l. 10 novembre 2014, n. 162, richiamato «in quanto compatibil[e]» dal comma 25 della legge in esame, ossia quello, anch'esso dominato dall'autonomia privata, in forza del quale i coniugi – qui: le parti unite civilmente – concludono innanzi all'ufficiale dello stato civile, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un *accordo* di scioglimento del matrimonio (o di modifica delle condizioni di divorzio), il quale *tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti relativi*. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

²¹ Corte cost., 11 giugno 2014, n. 170, in *G.U.*, 18 giugno 2014, n. 26, 1^a s.s.. Tra i molti commenti si v. ROMBOLI, R.: "La legittimità costituzionale del «divorzio imposto»: quando la corte dialoga con il legislatore, ma dimentica il giudice", *Foro italiano*, 2014, I, col. 2680; VERONESI, P.: "Un'anomala additiva di principio in materia di «divorzio imposto»: il «caso Bernaroli» nella sentenza n. 170/2014", *Studium Iuris*, 2014, pp. 1146-1156; PALMERI, G. e VENUTI, M.C.: "L'inedita categoria delle unioni affettive con vissuto giuridico matrimoniale. Riflessioni critiche a margine della sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2014, n. 170 in materia di divorzio del transessuale", *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2014, parte II, pp. 553-566.

ovviamente andrebbe trasformato in matrimonio, se in tal senso è la volontà dei partner. Essi, pertanto, una volta subito lo scioglimento automatico dell'unione, dovranno sottostare al tortuoso e defatigante *iter* della celebrazione del matrimonio se intendono ottenere – sia pure *ex novo*, vista la cesura costituita dal divorzio “imposto” – il riconoscimento giuridico del loro – formalmente nuovo, ma in realtà perdurante – legame e la conseguente tutela in termini di diritti e doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio. Pena, altrimenti, il degradare della loro comunione di vita a convivenza “di fatto” di cui ai commi 36 e seguenti della legge n. 76/2016 (di cui si dirà tra breve).

Emerge, pertanto, una disparità di trattamento tra coppie unite civilmente e coppie coniugate, che incrina il sistema dualistico – matrimonio e unione civile tra persone dello stesso sesso – ora introdotto. In altri termini, se l'unione civile è l'istituto, speculare al matrimonio, idoneo a dare corrispondente copertura giuridica alle coppie dello stesso sesso che intendano formalizzare il proprio legame affettivo, sarebbe stato opportuno prevedere la trasmutazione dell'unione civile in matrimonio nell'eventualità in cui uno dei due partner assumesse un genere diverso e sussistesse la volontà di entrambi di mantenere il legame, giuridicamente rilevante, di coppia²². Ciò anche in considerazione dell'ampio spazio lasciato sia ai coniugi sia alle parti unite civilmente dalle discipline acceleratorie di cui s'è detto in ordine alla determinazione dell' “an” e del “quomodo” della cessazione del vincolo giuridico: circostanza che reclamerebbe un corrispondente riconoscimento della speculare volontà di mantenere il legame in tutta la sua pienezza senza imporre poco comprensibili rapsodiche e unidirezionali soluzioni di continuità.

IV. LA ONDIVAGA LINEA DI DEMARCAZIONE TRA UNIONE CIVILE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO E MATRIMONIO.

L'irrisolutezza e l'ambiguità del legislatore italiano nel delineare il nuovo istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e i suoi tratti distintivi rispetto al matrimonio, emerse nella fattispecie sopra scrutinata, si riscontrano in un'altra controversa previsione, il comma 20 della legge, il

²² L'intercambiabilità tra matrimonio e partneriato registrato, in analoghe circostanze, ad esempio, è prevista in Finlandia, come indicato dalla Corte EDU nella decisione sul caso *Hämäläinen*, di cui s'è riferito alla nota 5. Essa si fonda sulla circostanza che le differenze di disciplina tra i due istituti non siano tali da comportare un mutamento essenziale («*an essential change in the legal situation*») nella condizione giuridica dei soggetti interessati. Su questa base, ciascun membro della coppia, originariamente coniugata, dopo il mutamento di sesso dell'altro dovrebbe continuare a godere – nell'essenza e nella pratica – la medesima tutela giuridica garantita dal matrimonio anche nell'ambito di una *partnership* registrata e viceversa.

quale recita: “Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”.

Al di là dell’effetto paradossale determinato dal far seguire l’enunciato che vieta di estendere le norme in materia di adozione dei minori di età alle coppie unite civilmente dall’enigmatico inciso della salvezza di quanto “previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”, così ingarbugliando la già non facile questione della genitorialità delle coppie omoaffettive²³, la statuizione legislativa, con il suo innescare e disinnesicare l’equazione matrimonio-coniuge/i = unione civile tra persone dello stesso sesso-parte/i dell’unione civile in modo alternato e (soprattutto) senza un chiaro criterio-guida, pone all’interprete delicati interrogativi che qui si può soltanto provare ad enunciare. In primo luogo viene in rilievo l’enucleazione del significato e della portata della finalità che il legislatore ha posto all’estensione alle persone unite civilmente della disciplina del matrimonio e delle previsioni in cui si dà rilievo alla qualità di coniuge (all’esclusivo scopo “di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso”)²⁴. In secondo luogo viene all’attenzione la collegata questione dell’individuazione del criterio sottostante all’esclusione dell’applicazione delle disposizioni del codice civile “non espressamente richiamate dalla legge” e di quelle della legge n. 184/1983 sull’adozione dei minori. In ogni caso, il comma 20, con le

²³ Per un esame di tali questioni prima del varo della legge n. 76/2016 sia consentito il rinvio a VENUTI, M.C.: “Coppie sterili o infertili e coppie «same-sex». La genitorialità negata come problema giuridico”, *Rivista critica del diritto privato*, 2015, pp. 259-295.

²⁴ Molto schematicamente si può ipotizzare che la formula iniziale – finalizzando l’estensione alle unioni civili delle previsioni «che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono» nell’ordinamento (salvo le eccezioni poi previste) unicamente ad « assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso» – sia ridondante, poiché non aggiunge nulla al senso dell’estensione delle norme riferite a matrimonio/coniuge-i alla/e parte/i dell’unione civile. In caso contrario essa rischia di rivelarsi incostituzionale nel momento in cui contribuisce a delineare per le coppie unite civilmente uno statuto “degradato” rispetto a quello riservato ai coniugi senza altra apparente ragione se non quella del diverso orientamento sessuale. Se così fosse, infatti, si porrebbe in contrasto con il principio di non discriminazione ricavabile dall’art. 3 Cost., ed esplicitamente consacrato all’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

sue statuizioni, ora criptiche ora *tranchant*, costituisce uno snodo ermeneutico ineludibile rispetto al problema, che verosimilmente si porrà in sede applicativa, delle eventuali lacune nella disciplina sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso e della possibilità di colmarle in via di “analogia legis”.

Altra previsione sintomatica della scarsa visibilità della “ratio” che orienta il legislatore nel tracciare la linea di demarcazione tra matrimonio e l’unione civile tra persone dello stesso sesso è quella della lett. b) del comma 28 che incide sulla cosiddetta “portabilità” nel sistema italiano dello *status* di coniuge costituito in un diverso ordinamento giuridico²⁵. Nel delegare il Governo ad emanare norme attuative dei principi posti nella legge, la norma richiamata interviene sui profili di diritto internazionale privato statuendo che la disciplina municipale sulle unioni civili dovrà applicarsi “alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all’estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo”. Essa, quindi, sembra equiparare lo statuto giuridico conseguito all’estero attraverso il matrimonio “same-sex” o il partenariato registrato a quello derivante, in ambito municipale, dalla costituzione dell’unione civile. Tuttavia, a ben vedere, se si pensa all’ampiezza dei diritti e doveri riconosciuti in altri ordinamenti alle coppie omoaffettive con il matrimonio o la registrazione della *partnership* in molti casi più che una sostanziale equivalenza si rischia di realizzare una traslazione “al ribasso”. In altre parole, la soluzione adottata dal legislatore italiano rischia di tradursi in una portabilità “degradata” dello *status* acquisito all’estero, in conseguenza del mancato o ridotto riconoscimento nel nostro ordinamento di diritti e doveri di cui i singoli sono titolari nel paese in cui l’atto è stato posto in essere.

Superfluo sottolineare, a questo riguardo, che il silenzio della legge in esame sulla filiazione all’interno delle coppie “same-sex”, anche ove costituite in unione civile, lascia aperta la delicata questione della trascrivibilità degli atti di nascita formati in ordinamenti stranieri che invece ammettono ipotesi di genitorialità nelle persone dello stesso genere unite in matrimonio o legate da unioni civili o figure simili quali il partenariato registrato²⁶.

²⁵ Su questi temi si v., per una recente riflessione di ampio respiro, CAMARDI, C.: “Diritti fondamentali e *status* della persona”, *Rivista critica del diritto privato*, 2015, pp. 7-54; con riferimento alla questione della trascrivibilità del matrimonio *same-sex* cfr. PALMERI, G. e VENUTI, M.C.: “La trascrivibilità del matrimonio tra identità personale e circolazione dello status coniugale”, *GenIUS*, 2015, fasc. 2, pp. 92-102.

²⁶ In argomento cfr., tra i tanti, PALMERI, G.: “Riflessioni a margine della pronuncia della Corte di appello di Torino 4 dicembre 2014 in tema di trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero in seguito a pma”, *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2015, parte II, pp. 241-257.

Diversa questione lasciata aperta dal testo legislativo in discorso è quella – certamente differente rispetto alla costituzione di un legame di filiazione giuridicamente riconosciuto, ma tuttavia prossima per modalità concrete in cui la relazione si atteggia e soprattutto per la

V. LA DISCIPLINA DELLA COSIDDETTA “CONVIVENZA DI FATTO”.

Passando al secondo nucleo di regolamentazione, il legislatore italiano affida ai commi da 36 a 65 una prima organica disciplina dei “conviventi di fatto”²⁷, definiti come “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” (comma 36). La categoria ricomprende indifferentemente coppie etero- ed omoaffettive, accomunate – oltre che da altri estremi di cui si dirà – dall’assenza del vincolo derivante dal coniugio o dall’unione civile. In altri termini, la disciplina di nuova introduzione è rivolta a coloro che non abbiano formalizzato il proprio rapporto affettivo né con la celebrazione del matrimonio (se appartenenti a generi differenti) né con la costituzione dell’unione civile (se del medesimo genere), con una scelta in controtendenza con l’approccio binario adottato per le unioni formalizzate con il binomio matrimonio/unione civile.

Al di là dei requisiti riferiti a ciascuno dei partner (maggiore età²⁸, stato libero,

medesima rilevanza dell’interesse del minore coinvolto – relativa alla possibilità di disporre l’affidamento familiare alla coppia unita civilmente. Il silenzio del legislatore rimanda così alla giurisprudenza, teorica e pratica, la risposta all’interrogativo se l’unione civile sia suscumbibile nel concetto di “famiglia”, di cui è parola all’art. 2, l. n. 184/1983, nei confronti della quale può essere disposto l’affidamento di un bambino «temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo». In direzione affermativa milita la riconduzione della relazione qui considerata alla nozione di “vita familiare” di cui all’articolo 8 della Convenzione EDU, affermata nella giurisprudenza della relativa Corte e richiamata anche dai giudici nazionali, cui s’è fatto cenno in apertura (§ I). E nello stesso senso sembra, invero, muoversi la medesima legge n. 76/2016 nel momento in cui disegna l’unione civile quale formazione sociale intermedia di tipo familiare (comma 1, comma 12), per tanti versi affine al matrimonio.

²⁷ Per inciso va segnalata la singolare scelta del legislatore di attribuire la qualifica “di fatto” a fattispecie che proprio ora entrano a pieno titolo nella sfera della giuridicità.

²⁸ Sembrerebbe opportuno integrare in via interpretativa tale previsione con il requisito della capacità d’intendere e di volere di ciascuno dei conviventi.

Sotto altro profilo va segnalato che un’esegesi rispettosa del dato letterale conduce a riferire l’estremo dell’assenza di matrimonio o unione civile anche rispetto a terze persone, sicché, ai fini dell’applicazione delle disposizioni in esame, dovrebbe sussistere lo stato libero dei conviventi. Ciò però contrasta con una prassi diffusa di convivenze “*more uxorio*” in cui uno o entrambi i partner sono legati da precedente matrimonio. Il fenomeno, peraltro, è preso in considerazione dalla giurisprudenza come elemento che, in presenza di determinati caratteri, comporta la sospensione dell’obbligo di mantenimento (in caso di separazione personale) o dell’assegno divorzile (in caso di scioglimento del matrimonio) a favore del coniuge (o ex-coniuge) che abbia instaurato una stabile relazione di coppia con un terzo. Così, ad es., Cass., 26 febbraio 2014, n. 4539, *Diritto e giustizia*, 2014 (27 febbraio), ha affermato, in continuità con la precedente giurisprudenza della stessa corte di legittimità, che «la convivenza “*more uxorio*” del coniuge, destinatario dell’assegno, stabile e duratura, tale da aver dato vita ad una vera e propria famiglia di fatto, eventualmente caratterizzata dalla nascita di figli (...) è suscettibile di rendere inoperante o comunque di produrre una sospensione dell’assegno divorzile». Più di recente la S.C. – in modo invero non del tutto

assenza di vincoli di parentela, affinità, adozione), emerge nella definizione legislativa ciò che caratterizza il legame di coppia rilevante ai fini della disciplina in parola: stabilità dell'unione affettiva e reciprocità di assistenza morale e materiale (estremo, quest'ultimo, che più correttamente va inquadrato come effetto e non come presupposto della convivenza). Ad essi sembra vada aggiunto l'estremo della coabitazione, cui fa riferimento il comma 37. La norma, infatti, ai fini dell'accertamento della "stabile convivenza" richiede la dichiarazione anagrafica di "costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza" (ovvero di mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza già esistente) prevista dal Regolamento anagrafico della popolazione residente (d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223). Quest'ultimo, com'è noto, "agli effetti anagrafici" intende per famiglia "un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, *coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune*" (art. 4)²⁹.

La legge disegna una disciplina a due livelli: un piano per così dire "basico", riferibile a tutte le coppie qualificabili come "conviventi di fatto" ai sensi del comma 36; uno a tutela più intensa, destinato a coloro che abbiano stipulato

condivisibile – ha compiuto un ulteriore passo in avanti sostenendo che l'instaurazione di una convivenza stabile e duratura, e dunque la costituzione di una famiglia di fatto, eventualmente arricchita dalla nascita di prole, fa venir meno ogni residua solidarietà post-matrimoniale dell'altro coniuge: Cass., 3 aprile 2015, n. 6855, *Famiglia e diritto*, 2015, pp. 553-554, con nota di G. FERRANDO.

²⁹ Lo stesso art. 4, peraltro, precisa al capoverso che «una famiglia anagrafica può essere costituita *da una sola persona*» (corsivo aggiunto, come pure sopra nel testo). Pertanto l'inciso iniziale del comma 37 – che fa salva la sussistenza dei requisiti posti nella definizione di «conviventi di fatto» - vale a sganciare contenutisticamente la fattispecie della convivenza "di fatto" della legge n. 76/2016 dalla figura della "famiglia anagrafica" posta a tutt'altri fini dal d.P.R. n. 223/1989.

Benché non fondamentale, almeno secondo la Corte EDU, per la quale il fatto della (non-)convivenza non ha «di per sé alcuna incidenza sull'esistenza di una relazione stabile e sulla necessità che essa sia tutelata» (CORTE EDU, nella decisione sul caso *Oliari et al. c. Italia*, cit. *supra*, nota 1, punto 169; v. anche Grande Camera, 7 novembre 2013, ric. 29381/09 e 32684/09, *Vallianatos et al. c. Grecia*, reperibile su <http://hudoc.echr.coe.int>, secondo cui «the fact of not cohabiting does not deprive the couples concerned of the stability which brings them within the scope of family life within the meaning of Article 8»: punto 73), l'elemento della comunanza della dimora abituale dei partner, unitamente a quello della serietà e continuità del legame affettivo, è stato individuato dalla giurisprudenza interna, nel (precedente) silenzio del legislatore, tra gli indici in base ai quali identificare la convivenza "more uxorio" quale formazione sociale ove si svolge la personalità dell'individuo ai sensi dell'art. 2 Cost., e riconoscere, a seconda delle circostanze della fattispecie concreta, tutela ai suoi membri nei reciproci rapporti ovvero nei confronti di terzi. Al riguardo si v., senza pretesa di completezza, Corte cost., 13-18 novembre 1986, n. 237, in *G.U.*, 26 novembre 1986, n. 55, 1^a s.s.; Cass., 4 aprile 1998, n. 3503, in *Famiglia e diritto*, 1998, pp. 333-335, con nota di DE PAOLA V.; Cass. pen., 17 marzo 2010, n. 24688, in *Foro italiano*, 2011, parte II, col. 385; Cass., 15 marzo 2012, n. 4184, cit. (nota 6); Cass., 20 giugno 2013, n. 15481, *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2013, parte I, pp. 994-999, con nota di L. LENTI; Cass., 3 aprile 2015, n. 6855, cit. (nota 40).

un cosiddetto “contratto di convivenza”, di cui ai commi dal 50 al 64³⁰.

Dati i limiti di questo contributo, ci si soffermerà sulle statuizioni volte a regolare la relazione di coppia e le sue vicende, mentre solo marginalmente e ove opportuno saranno richiamate le previsioni che prendono in considerazione il rapporto affettivo quando esso sporge all'esterno. Tali, ad es., quelle concernenti la salute e le scelte da assumere in occasione della morte del partner (commi 39, 40, 41), la possibilità di essere nominati tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altra parte (comma 48; alinea 47 sulla domanda di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno), la risarcibilità del superstite in caso di morte del compagno causata dal fatto illecito di un terzo secondo i criteri stabiliti per il risarcimento del danno a favore del coniuge superstite (comma 49), la possibilità di accedere agli alloggi di edilizia popolare (comma 45), l'equiparazione del convivente alla posizione del coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (comma 38)³¹.

Nella disciplina “basica” del rapporto tra i conviventi di fatto – la quale in diverse occorrenze riprende (a volte riformulandole) regole già esistenti nell'ordinamento positivo, oppure rappresenta la cristallizzazione legislativa di precetti di matrice pretoria – l'attenzione del legislatore si appunta su tre profili: quello relativo alla solidarietà economica tra i partner nel momento in cui il “ménage” viene meno (comma 65); quello, per molti versi collegato, riferito al diritto di abitazione nella casa familiare alla cessazione del rapporto o alla morte del compagno di vita (commi 42-44); quello, infine, pur esso riconducibile alla solidarietà patrimoniale, attinente alla tutela del convivente che presti in modo continuativo la propria attività nell'impresa dell'altro (comma 46).

Così, andando per ordine, il dovere di reciproca assistenza morale e materiale, che connota a tal punto la relazione affettiva da figurare nella stessa definizione di “convivenza di fatto”, in caso di rottura della relazione affettiva viene declinato –ad opera del giudice, inusualmente chiamato ad intervenire su un rapporto comunque non formalizzato– come obbligazione di prestare gli alimenti qualora l'ex convivente versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, recita la

³⁰ Il comma 64 contiene una disposizione di diritto internazionale privato relativa alla legge applicabile ai contratti di convivenza, che non verrà presa in considerazione.

³¹ Più che una vera novità legislativa, la regola che riconosce al convivente di fatto del detenuto i medesimi diritti attribuiti al coniuge «nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario» appare una conferma dell'applicabilità anche ai conviventi “same-sex” delle previsioni della legge 26 luglio 1975, n. 354. In essa, infatti, il «convivente» è individuato, accanto al coniuge, tra i soggetti rispetto ai quali il detenuto in regime di sorveglianza particolare può mantenere il diritto a colloqui senza restrizioni (art. 14-quater), o nei confronti dei quali il detenuto può essere autorizzato ad effettuare visite in caso di gravi condizioni di salute (art. 21-ter), ovvero può inviare parte del peculio disponibile (art. 25).

legge, gli alimenti vengono assegnati dal giudice nella misura indicata all'art. 438 c.c., ossia in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche dell'obligato, senza che si possa superare quanto necessario alla vita dell'alimentando avuto riguardo alla sua posizione sociale. Tale inedito diritto alimentare dell'ex partner è peraltro circoscritto temporalmente, posto che il giudice, nel pronunciare sul se e sulla misura degli alimenti, ne fissa la durata "in proporzione" al tempo in cui si è protratta la convivenza. Un'altra previsione che contribuisce a far svaporare sensibilmente il senso solidaristico della norma in esame è poi quella che colloca l'ex convivente al penultimo posto nell'ordine delle persone tenute all'obbligo alimentare, prima soltanto dei fratelli e delle sorelle dell'avente diritto e dopo figli, genitori, generi e nuore di quest'ultimo³².

Andando al secondo punto, il diritto di abitazione, che ha rappresentato uno dei primi momenti di emersione della convivenza "more uxorio" nell'ordinamento italiano con il riconoscimento della sua rilevanza da parte dei giudici delle leggi³³, viene adesso garantito al convivente di fatto, il quale non abbia un autonomo diritto reale o personale che giustifichi la propria permanenza sull'immobile adibito a casa familiare, sia nell'eventualità della morte del compagno di vita, sia in caso di cessazione del "ménage". La disciplina della legge speciale in esame non si sovrappone a quella posta nel codice civile per l'assegnazione della casa familiare in caso di separazione, divorzio, rottura del rapporto affettivo di coppie con prole (art. 337-sexies), ma vale a coprire spazi finora privi di regolamentazione e riferiti alle convivenze senza prole e a quelle "same-sex", pur esibendo significative carenze, come quella derivante dall'assenza di meccanismi pubblicitari volti a rendere opponibile a terzi il diritto di abitazione del partner.

Pertanto, in base al comma 42, "in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni". Spazio temporale

³² Rispetto al possibile concorso dell'ex convivente con le persone obbligate a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c. non vanno considerati, ovviamente, il coniuge o la persona unita civilmente, il suocero e la suocera, dal momento che la legge n. 76/2016, come s'è visto, pone il requisito dello stato libero per i «conviventi di fatto».

³³ Cfr. Corte cost., 7 aprile 1988, n. 404, in *G.U.*, 13 aprile 1988, n. 15, 1^a s.s., che si è pronunciata sulla successione nel contratto di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, in seguito alla morte del conduttore, della persona a lui legata "more uxorio" nella stabile convivenza, nonché alla successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del già convivente quando vi sia prole naturale, «essendo la separazione tra i conviventi "more uxorio" soltanto una espressione metaforica che indica in realtà la estinzione del rapporto "more uxorio"». Si v. altresì Corte cost., 12-20 dicembre 1989, n. 559, in *G.U.*, 27 dicembre 1989, n. 27, 1^a s.s., con riferimento alla cessazione della stabile convivenza come causa di successione nell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero come presupposto della voltura della convenzione a favore del convivente affidatario della prole.

che in ogni caso non può essere inferiore a tre anni ove nella stessa casa abitino i figli minori o i figli disabili del convivente superstite. Il diritto si estingue anche prima del termine indicato qualora il titolare contragga matrimonio, dia vita ad un'unione civile, costituisca una nuova convivenza di fatto o comunque “cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza” (alinea 43)³⁴.

In altre evenienze, l'interesse del partner a rimanere nella casa di abitazione viene tutelato sotto forma di diritto a succedere nel contratto di locazione stipulato dall'altro in qualità di conduttore. Ciò avviene in caso di morte del convivente e di recesso dello stesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza: circostanza, quest'ultima, che sembra implicare la cessazione della convivenza³⁵.

Riguardo, infine, alla collaborazione del convivente all'impresa dell'altro, ove essa assuma carattere di stabilità e non venga prestata nel quadro di un rapporto di società o di lavoro subordinato, la legge n. 76/2016 contempla una disciplina che riprende, per così dire a ranghi ridotti, quella disposta a favore del coniuge (e della parte dell'unione civile) all'art. 230-bis del codice civile in tema di impresa familiare. L'art. 230-ter adesso introdotto nel tessuto codicistico attribuisce al convivente di fatto “che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro” il diritto alla partecipazione “agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento”, in misura corrispondente al lavoro prestato. La norma rappresenta la risposta legislativa alle istanze, più volte vagliate dalla giurisprudenza municipale³⁶, di tutelare il convivente di

³⁴ Nel silenzio del legislatore la posizione dei figli del partner deceduto viene regolata in base alle norme sulle successioni a causa di morte e, con riferimento al contratto di locazione, al disposto dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), il quale, com'è noto, contempla il diritto degli eredi, parenti e affini abitualmente conviventi con il conduttore a succedergli nel contratto in caso di sua morte.

³⁵ Tale previsione ricalca la disciplina sulla successione nel contratto di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione contenuta all'art. 6 della l. 27 luglio 1978, n. 392, richiamato alla nota precedente, come risultante a seguito della sentenza n. 404/1988 della Consulta citata alla nota 46. In caso di morte del conduttore il convivente “*more uxorio*” va considerato tra coloro (coniuge, eredi, parenti ed affini con lui abitualmente conviventi) che hanno diritto a succedergli nella titolarità del contratto di locazione. Sempre sulla base delle statuizioni della Corte costituzionale, la successione (nel contratto di locazione) al conduttore che abbia cessato la convivenza va inoltre riconosciuta a favore del già convivente quando vi sia prole naturale.

³⁶ Per un'apertura all'applicabilità dell'art. 230-*bis* anche nei rapporti tra conviventi *more uxorio* cfr. Cass., sez. lav., 15 marzo 2006, n. 5632, in *Famiglia, persone e successioni*, 2006, pp. 995-1003, con nota di L. STOPPIONI; per la contraria affermazione che l'istituto dell'impresa familiare presuppone l'esistenza della famiglia fondata sul matrimonio e che la sua disciplina, di carattere eccezionale, è insuscettibile di applicazione analogica alla convivenza *more uxorio* si v. Cass., 29 novembre 2004, n. 22405, *Repertorio del Foro italiano*, 2004, voce «Famiglia (regime patrimoniale)», n. 77, col. 1182; e in precedenza Cass., 2

fatto equiparando la sua posizione a quella coniuge (e ora anche alla parte unita civilmente) in base alla disciplina dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis³⁷: ciò nel presupposto del superamento della presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative in ambito familiare in quanto eseguite "benevolentiae vel affectionis causa", e della piena corrispondenza –in fatto– tra l'attività svolta dal coniuge e dal/la compagno/a di vita nella fattispecie considerata. Risposta affermativa, pertanto, ma non piena, visto che non viene riconosciuto al convivente "di fatto" che operi stabilmente nell'impresa dell'altro il diritto di partecipare alle decisioni più significative relative all'impresa familiare né il diritto di prelazione sull'azienda in caso di cessione. Diritti attribuiti, per converso, a tutti coloro che partecipano all'impresa familiare di cui all'art. 230-bis: non soltanto al coniuge o alla parte dell'unione civile, ma anche ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo.

VI. SEGUE: IL CONTRATTO DI CONVIVENZA.

Il secondo livello di tutela apprestato a favore dei "conviventi di fatto" è attivato, come accennato, da uno strumento – il contratto – cui tradizionalmente le coppie non formalizzate si affidano per dare regolamentazione al proprio rapporto, ottenendo per questa via tutela dall'ordinamento giuridico³⁸.

Sotto questo profilo la (principale) novità della legge consiste nel disciplinare il "contratto di convivenza" quale negozio familiare tipico e nel dettare talune prescrizioni che, per un verso, valgono ad attribuire specifiche garanzie alle parti, oltre a quelle già stabilite in via generale per la "convivenza di fatto", e, per altro verso, offrono visibilità esterna al rapporto di coppia prevedendo un peculiare regime di pubblicità del contratto e delle sue vicende.

I contorni della fattispecie negoziale in discorso non si stagliano, tuttavia, in maniera inequivoca. Da una parte, infatti, esso sembra deputato a intervenire soltanto in ordine ai profili patrimoniali del rapporto di coppia senza una funzione fondativa e regolativa della relazione affettiva in senso ampio (estesa, cioè, agli interessi personali e alle vicende esistenziali dei partner). In

maggio 1994, n. 4204, *Giurisprudenza italiana*, 1995, parte I, sezione 1, col. 844, con nota di L. BALESTRA.

³⁷ Sul punto sia consentito il rinvio a VENUTI, M.C.: "La disciplina dei rapporti patrimoniali nel d.d.l. Cirinnà", parte II del citato saggio ROMEO, F. e VENUTI, M.C.: "Relazioni affettive non matrimoniali: riflessioni a margine del d.d.l. in materia di regolamentazione delle unioni civili e disciplina delle convivenze", pp. 1004-1005 (ed ivi ulteriori riferimenti bibliografici).

³⁸ Per un'analisi della questione nell'ordinamento previgente si rinvia a VENUTI, M.C.: "I rapporti patrimoniali tra i conviventi", in AA.VV.: *Le relazioni affettive non matrimoniali* (a cura di F. ROMEO), cit., pp. 263-347, spec. pp. 282-309.

questa direzione milita l'enunciato del comma 50, a mente del quale "i conviventi di fatto possono disciplinare *i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune*" con la "sottoscrizione", appunto, di un "contratto di convivenza"³⁹. E così pure le previsioni dei successivi commi 53 e 54, che, in ordine al contenuto, specificano che il contratto di convivenza può contemplare le modalità di contribuzione alle "necessità della vita in comune"⁴⁰, l'opzione per il regime patrimoniale della comunione dei beni "di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile", ossia, com'è noto, la comunione legale (che qui singolarmente diventa regime "pattizio"), e, in un momento successivo, la modifica di tale regime patrimoniale⁴¹.

Dall'altra, il contratto di convivenza pare atteggiarsi come una sorta di patto di solidarietà, analogamente a quanto avviene, ad esempio, in Francia con il "pacte civil de solidarité" di cui agli artt. 515-1 e ss. del "Code civil", volto cioè a disciplinare in senso ampio e generale la vita in comune della coppia ("pour organiser leur vie commune"). Indici in tal senso sono costituiti dalla previsione del comma 53, lett. a), in cui si contempla l'indicazione della residenza come possibile contenuto del contratto di convivenza: elemento tutto sommato eccentrico rispetto all'ordinario contenuto del contratto, volto, com'è noto, a costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale tra le parti (art. 1321 c.c.). La sua presenza appare semmai riferibile all'esigenza di determinare, anche rispetto ai terzi, quel requisito della "stabile convivenza" individuato nell'ipotesi "basica" tramite la dichiarazione anagrafica. Segnali ancor più incisivi vengono dal divieto di apporre termini o condizioni al contratto di convivenza (comma 56): enunciato poco comprensibile se riferito al contratto "tout court" (v. art. 1353 e ss. c.c.) e che ricorda invece quello dell'art. 108 c.c., il quale esclude che gli sposi possano apporre termini e/o condizioni alla dichiarazione di prendersi in marito e moglie⁴². Ed ancora dalla norma (comma 57) che individua le cause di nullità – insanabile ed azionabile da chiunque vi abbia interesse – del contratto di convivenza⁴³ sulla base di condizioni soggettive

³⁹ E «altresì fissare la comune residenza». Sul punto v. *infra* nel testo.

⁴⁰ Che, analogamente alla posizione dei coniugi (art. 143 c.c.) e delle parti unite civilmente, si attesta in senso solidaristico «in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo».

⁴¹ La possibilità di rivedere in ogni momento la scelta del regime patrimoniale attraverso una modifica del contratto di convivenza è comunque subordinata all'osservanza dei requisiti prescritti a pena di nullità per la stipula del contratto, di cui si dirà.

⁴² L'assonanza con la disciplina del matrimonio viene ribadita dalla proposizione successiva secondo la quale l'eventuale termine o condizione inseriti dalle parti nel contratto di convivenza «si hanno per non apposti»: formula che riprende testualmente quella del capoverso dell'art. 108 c.c., che, dopo aver segnalato che l'aggiunta di termine o condizione da parte dei nubendi osta alla celebrazione del matrimonio da parte dell'ufficiale dello stato civile, stabilisce che «se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti».

⁴³ Oltre a quella per difetto di forma posta al comma 51, di cui si dirà *infra* nel testo.

delle parti (assenza di stato libero; mancanza dei requisiti stabiliti al comma 36 per la “convivenza di fatto”; minore età; interdizione giudiziale; condanna per omicidio consumato o tentato ai danni del coniuge dell’altro secondo quanto previsto all’art. 88 c.c.⁴⁴) che ricordano da vicino gli impedimenti al matrimonio e all’unione civile (artt. da 84 a 88 c.c.; commi 4 e 5 della legge). Condizioni soggettive che, nella disciplina generale del contratto, ove rilevanti (incapacità, minore età: artt. 1425 e 1426 c.c.), non determinano certo la nullità assoluta e totale del negozio, ma la assai meno devastante annullabilità, cui è collegata, come noto, la possibilità di convalida (art. 1444 c.c.).

Per finire, va segnalato come alcune delle cause di scioglimento del *contratto* – ossia matrimonio o unione civile tra uno dei conviventi ed un terzo; morte di uno dei contraenti –, meglio andrebbero inquadrare alla stregua di cause di scioglimento del *rapporto* di coppia, che poi riverberano sulla permanenza del contratto.

Al di là dell’inquadramento della fattispecie in discorso quale contratto in senso proprio ovvero quale negozio familiare, una serie di indici normativi fanno propendere per una lettura della figura in esame come fattispecie di ampia portata, il cui contenuto non va necessariamente limitato alla regolamentazione degli interessi patrimoniali della coppia nella fase fisiologica della relazione. Esso può, infatti, incidere – “in melius” – su aspetti del rapporto regolati dalla legge e riguardare anche l’eventuale rottura del rapporto affettivo, considerato pure nei profili esistenziali, per quanto negoziabili.

Tornando alla normativa in esame, non potendo, per le più volte richiamate esigenze di sintesi, soffermarci sui tanti interrogativi che essa pone all’interprete, l’attenzione va alle prescrizioni in tema di forma (e contenuto), e di pubblicità del contratto di convivenza. Quanto alla prima, la legge richiede, a pena di nullità, per la conclusione, per le modifiche e per le manifestazioni di volontà risolutiva di esso (recesso unilaterale o mutuo dissenso), l’atto pubblico o la scrittura privata con sottoscrizione autenticata. Innovando rispetto alla disciplina codicistica in tema di scrittura privata (art. 2703), è stabilito che all’autentica della sottoscrizione possa provvedere oltre che il notaio, l’avvocato⁴⁵. E, con previsione ancora più singolare, viene stabilito che il notaio o l’avvocato, che autenticano la sottoscrizione dei

⁴⁴ Qui peraltro, verosimilmente per un difetto di coordinamento con le previsioni in tema di unione civile, manca il riferimento alla corrispondente statuizione del comma 4, lett. d) della legge, che individua tra le cause impeditive della costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso «la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte».

⁴⁵ Tuttavia la competenza resta esclusivamente concentrata sul notaio nel caso in cui il contratto di convivenza (o modifiche successive) produca il trasferimento di diritti reali immobiliari: alinea 60.

contraenti, “attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico” del contratto. Non potendoci soffermare sul valore e sull’efficacia di simile dichiarazione in presenza, ad esempio, di una o più clausole negoziali illecite perché contrasto con l’ordine pubblico o con le norme imperative⁴⁶ (vale a depurare il contratto dalla qualifica di illiceità pur se esso effettivamente esibisca simile contrarietà?), va rimarcato come tale adempimento aggravi non poco la posizione del notaio o dell’avvocato. Chiamati non solo ad accertare l’identità della persona che sottoscrive e ad attestare che la sottoscrizione è stata apposta in loro presenza, come stabilisce l’art. 2703 c.c., ma a dare una inedita patente di liceità al contratto, assumendo una responsabilità dai contorni incerti.

Quanto alla pubblicità, la legge contempla, ai fini dell’opponibilità del contratto di convivenza ai terzi, un congegno basato sull’iscrizione (di copia) del contratto all’anagrafe⁴⁷. Si tratta di una soluzione eccentrica rispetto al sistema attuale, posto che l’anagrafe è (stata finora) volta a documentare la consistenza numerica della popolazione residente nei diversi comuni e non va confusa con i registri dello stato civile, nei quali, invece, vanno annotati, per quel che qui rileva, gli estremi delle convenzioni matrimoniali stipulate dai coniugi (art. 162 c.c.) e dalle persone unite civilmente.

All’iscrizione all’anagrafe del contratto (verosimilmente dei suoi estremi), ai sensi del comma 52, il legislatore ha inteso assegnare la funzione di segnalare all’esterno la costituzione della stabile relazione affettiva tra i partner, allo stesso modo di quanto è previsto, a livello “basico”, per la “convivenza di fatto” con la registrazione della coppia come “famiglia anagrafica” di cui al comma 37. Nel caso del contratto di convivenza e delle sue vicende, le parti tramite questo congegno pubblicitario ottengono un guadagno in termini di tutela grazie a una maggiore riconoscibilità del loro rapporto. Nello stesso tempo ai terzi interessati è offerto un più ampio spettro di dati relativi alla regolamentazione degli interessi (personali e) patrimoniali della coppia, come riversata nell’accordo (o nell’atto unilaterale di recesso). Ciò è particolarmente significativo ove si ponga mente al fatto che uno dei principali contenuti dell’accordo è la scelta (o la modifica) del regime patrimoniale: il che ha rilevanti conseguenze pure per i creditori e gli aventi

⁴⁶ Non si comprende il mancato riferimento al buon costume.

⁴⁷ Il notaio che ha rogato l’atto, ovvero il notaio o l’avvocato che ha autenticato le sottoscrizioni, deve trasmetterne copia, nei dieci giorni successivi, al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (comma 52). Lo stesso deve fare rispetto all’atto contenente il recesso unilaterale di una delle parti dal contratto di convivenza (comma 61). Tace la legge circa l’atto di mutuo dissenso, che pure dev’essere posto in essere con le medesime prescrizioni di forma, a pena di nullità (commi 51 e 60): sembra che la lacuna vada colmata in via interpretativa estendendo anche a questa ipotesi la regola in tema di pubblicità.

causa dei due partner⁴⁸. La legge estende il regime di pubblicità del contratto di convivenza all'accordo risolutorio (mutuo dissenso) o all'atto unilaterale di recesso, onerando degli adempimenti relativi il notaio o l'avvocato. Costoro sono altresì tenuti a notificare all'anagrafe del comune di residenza dei conviventi copia del contratto sul quale, a seguito della morte di una delle parti, hanno provveduto ad annotare a margine dello stesso la sua risoluzione (comma 63)⁴⁹.

Infine, l'attenzione del legislatore si appunta sullo scioglimento del contratto di convivenza (commi da 59 a 63), delineandone le cause (alcune delle quali, come detto, sovrapponibili alla cessazione della relazione di coppia)⁵⁰, prescrivendo per talune ipotesi forma, pubblicità e contenuto necessario dell'atto eventualmente collegato, e individuando determinate ricadute sulla sfera giuridica degli ex compagni di vita.

Limitandoci agli atti negoziali – contratto o atto unilaterale –, merita di essere segnalata la particolare disciplina dettata per il recesso, il quale, laddove “la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva” del suo autore, deve contenere, “a pena di nullità”, l'indicazione di un termine “non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione” (comma 61). È evidente l'intento del legislatore di tutelare con tale prescrizione il partner più debole, che subisce la decisione dell'altro di recidere il legame di coppia, assicurandogli – nell'ottica di un bilanciamento tra le opposte legittime pretese – la permanenza nella casa familiare per un tempo reputato idoneo a reperire altra adeguata sistemazione abitativa.

La regola codifica principi affermatasi nella giurisprudenza di legittimità sulla base del diritto comune⁵¹, ed è destinata a colmare un vuoto di tutela del

⁴⁸ Se le parti hanno scelto il regime di comunione (“legale”) dei beni, lo scioglimento del contratto per mutuo dissenso o per atto unilaterale di recesso determina automaticamente la cessazione della comunione e l'applicazione, per quanto compatibili, delle norme del codice civile sulla comunione legale dei beni (artt. da 177 a 197): comma 60.

⁴⁹ È da reputare che tale previsione vada analogamente applicata al caso di risoluzione del contratto a seguito del matrimonio o dell'unione civile di una delle parti con una terza persona (comma 59, lett. c), una volta che, come dispone il comma 62, al professionista sia stato notificato, a cura della parte, estratto dell'atto di matrimonio o di unione civile.

⁵⁰ Morte di una delle parti; matrimonio o costituzione di un'unione civile con altra persona (si tace, invece, dell'ipotesi dell'instaurazione di un nuovo legame affettivo con un terzo che possa assumere anche la consistenza di «convivenza di fatto» ai sensi del comma 36: fattispecie per la quale si richiede, come s'è visto, che le parti non siano coniugate o unite civilmente con terzi); matrimonio o costituzione di un'unione civile tra gli stessi contraenti (evenienza che, quindi, determina l'automatica caducazione dell'accordo tra i partner, pur se su alcuni profili del suo contenuto potrebbe perdurare la condivisione nonostante l'*upgrade* della relazione di coppia); mutuo dissenso; recesso unilaterale.

⁵¹ Ad es. Cass., 21 marzo 2013, n. 7214, *Famiglia e diritto*, 2013, pp. 649-652, con nota di C. GABBANELLI, ha affermato che la convivenza “more uxorio” determina sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune un “potere di fatto” del

convivente non titolare di un diritto di natura reale o personale sull'immobile in cui i partner avevano fissato la residenza comune e in cui si è svolta la vita di coppia, ovviamente però solo nell'ipotesi in cui le parti abbiano siglato un "contratto di convivenza" che viene adesso sciolto. Analoga esigenza non sembra presentarsi – stando al silenzio del legislatore sul punto – nell'ipotesi in cui le parti regolino in via pattizia il venir meno del rapporto e quindi verosimilmente disciplinino convenzionalmente gli aspetti personali e patrimoniali connessi alla fine del "ménage". A tutela della parte debole, tuttavia, meglio avrebbe fatto il legislatore a contemplare una disposizione analoga nel contenuto all'accordo simulatorio.

Ancora diversa è l'eventualità in cui la coppia abbia dei figli minori o maggiorenni portatori di handicap, applicandosi in questo caso gli artt. 337-sexies e 337-septies del codice civile relativi all'assegnazione della casa familiare e alla tutela dei figli maggiorenni delle coppie anche non coniugate in caso di cessazione del "ménage".

VII. RIFLESSIONI CONCLUSIVE.

Nel chiudere questa disamina, esclusa qualsiasi valutazione in chiave di politica del diritto del testo scrutinato, possono prospettarsi alcune delle questioni che il nuovo intervento legislativo schiude all'interprete.

In via generale va osservato che la legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze colma il vuoto di tutela segnalato dalla Corte EDU e dalla stessa giurisprudenza italiana ai livelli più elevati⁵² con specifico riferimento all'esigenza di dare adeguata copertura legislativa alle coppie "same-sex" che aspirano alla formalizzazione del loro rapporto e a una trama di norme volte a

partner non proprietario o non titolare di altro diritto reale o personale di godimento sull'immobile, basato su un interesse proprio, diverso da quello che deriva dalla mera ospitalità. Pertanto la sua estromissione violenta o clandestina dall'abitazione familiare giustifica il ricorso alla tutela possessoria nei confronti dell'altra parte e la concessione di termine congruo per reperire altra sistemazione. Lo stesso vale, secondo Cass., 2 gennaio 2014, n. 7, *Giurisprudenza italiana*, 2014, p. 31, con nota di M. AURELI, se autore dello spoglio sia un soggetto terzo. Nel medesimo senso si è espressa Cass., 15 settembre 2014, n. 19423, in massima in *Responsabilità civile e previdenza*, 2014, pp. 2052-2053, se autore dello spoglio è l'erede del proprietario, sostenendo che costui non è legittimato ad estromettere con violenza o clandestinità dall'abitazione chi non poteva esserne estromesso dallo stesso "de cuius". Sulla situazione antecedente alla legge in commento sia consentito il rinvio a VENUTI, M.C.: "I rapporti patrimoniali tra i conviventi", cit., pp. 274-282. Cfr. altresì MADONIA, C.: "Diritto abitativo e convivenza 'more uxorio'", *Diritto di famiglia e delle persone*, 2015, pp. 1531-1549.

⁵² V. le decisioni della Corte costituzionale n. 138/2010 e della Corte di cassazione n. 4182/2012 richiamate in precedenza (nota 6).

configurarne lo statuto giuridico. Esso vale altresì a confermare la rilevanza per l'ordinamento delle unioni affettive stabili, etero ed omosessuali, già emersa nel tessuto normativo (ma) in modo puntiforme, e consolidata nel diritto vivente, (ri)formulando in modo più organico e traendo dal "particolare" delle statuizioni giudiziali la disciplina della relazione tra i partner anche quando sporge all'esterno.

Seguendo la bipartizione – unioni civili tra persone dello stesso sesso/convivenze di fatto – adottata nell'articolato legislativo, una delle questioni che si pongono all'interprete, come già accennato, è quella concernente la completezza della disciplina in tema di unioni civili e la difficoltà di colmare le eventuali lacune richiamando analogicamente la normativa sul matrimonio. Ciò al cospetto della problematica formulazione del comma 20 della legge, e della difficoltà di individuare nell'ordito normativo il criterio che ha orientato il legislatore nel porre assimilazioni e cesure tra unione civile tra persone dello stesso sesso e coniugio.

Un altro dei temi sui quali verosimilmente si appunterà la riflessione dei giuristi, teorici e pratici, a fronte dell'approccio dualistico consacrato dalla legge negli istituti del matrimonio e dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, attiene all'adeguatezza della nuova disciplina a dare un'efficace risposta al bisogno di tutela dei soggetti interessati in coerenza con i principi costituzionali di salvaguardia dei diritti fondamentali della persona nell'attuale sistema multilivello di fonti. In primo luogo, ad esempio, se i limiti posti alle coppie omoaffettive unite civilmente e le differenze rispetto a quelle eterosessuali coniugate superino lo scrutinio di ragionevolezza e quello di compatibilità con il principio di non discriminazione in ragione dell'orientamento sessuale; ovvero se i beni della vita di volta in volta in questione si mostrino cedevoli rispetto ad altre superiori istanze di tutela.

Sul versante delle "convivenze di fatto", la relazione affettiva seria e durevole si attesta definitivamente oltre la soglia dell'indifferente giuridico e viene tutelata in pari modo prescindendo dall'orientamento sessuale dei suoi componenti. La diversa intensità di protezione che viene offerta alle coppie di conviventi "di fatto" è da ricondurre non al diverso orientamento di genere delle coppie, bensì alla scelta di dare maggiore certezza (e visibilità) al rapporto tramite la conclusione di un "contratto di convivenza", figura ora tipizzata dal legislatore.

Guardando problematicamente alla trama di regole contenuta nella legge, una questione emergente appare quella dell'inquadramento del "contratto di convivenza", la cui disciplina esibisce più di una disarmonia. Le cause di nullità e i limiti formali e contenutistici sopra ricordati lo rendono più vicino ad un negozio familiare nel senso stretto del termine che non a un contratto eminentemente deputato alla regolazione degli interessi patrimoniali della

coppia nella fisiologia della relazione affettiva, come invece risulta dagli enunciati normativi. Per inciso, la tipizzazione conseguita ne fa paradossalmente strumento poco “appealing” ai suoi destinatari, proprio in un ambito in cui l’autonomia privata dovrebbe godere di ampi spazi e agilità di manovra. Mentre resta il dubbio – ma sarà il diritto vivente a confermare o smentire l’assunto – che i silenzi del legislatore lascino troppo spazio alla capacità del singolo partner di far prevalere i propri interessi su quelli dell’altro senza le opportune contromisure. In altri termini, che in una dinamica largamente dominata dal fatto le fragilità della parte debole del “ménage” non trovino, da parte dell’ordinamento, adeguata salvaguardia in occasione delle diverse situazioni di criticità che la relazione di coppia può esperire.

BIBLIOGRAFIA

AULETTA, T.: “Modelli familiari, disciplina applicabile e prospettive di riforma”, *Nuove leggi civili commentate*, 2015, pp. 615-640.

AA.VV.: *Le relazioni affettive non matrimoniali* (a cura di F. ROMEO), Utet Giuridica, Milano, 2014.

AA.VV.: “Le unioni civili e la *stepchild adoption*”, *Famiglia e diritto*, 2016, Supplemento speciale.

CAMARDI, C.: “Diritti fondamentali e *status* della persona”, *Rivista critica del diritto privato*, 2015, pp. 7-54.

CASABURI, G.: “Il Sillabo delle Unioni Civili: giudici, etica di stato, obblighi internazionali dell’Italia”, www.articolo29.it.

DANOVI, F.: “Crisi della famiglia e giurisdizione: un progressivo distacco”, *Famiglia e diritto*, 2015, pp. 1043-1052.

FERRANDO, G.: *Il matrimonio*, 2 ed., nel *Trattato di diritto civile e commerciale* (già diretto da Cicu, Messineo, Mengoni, continuato da Schlesinger), Giuffrè, Milano, 2015.

FERRANDO, G.: “Le unioni civili. La situazione in Italia alla vigilia della riforma”, www.juscivile.it, 2016, 3.

GATTUSO, M.: “Orientamento sessuale, famiglia, eguaglianza”, *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2011, parte II, pp. 584-598.

GATTUSO, M.: “Le Unioni civili in mare aperto: ecco il progetto di legge che

andrà in Aula in Senato”, www.articolo29.it.

IORIO, G.: “Il disegno di legge sulle “unioni civili” e sulle “convivenze di fatto”: appunti e proposte sui lavori in corso”, *Nuove leggi civili commentate*, 2015, pp. 1014-1029.

LENTI, L.: “Prime note in margine al caso *Oliari c. Italia*”, *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2015, parte II, pp. 575-581.

LENTI, L.: “La nuova disciplina della convivenza di fatto: osservazioni a prima lettura”, www.juscivile.it, 2016, 4.

LORELLO, L.: *Coppie omosessuali e tutela costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2015.

MADONIA, C.: “Diritto abitativo e convivenza ‘more uxorio’ ”, *Diritto di famiglia e delle persone*, 2015, pp. 1531-1549.

PALMERI, G.: “La famiglia omosessuale: linee di tendenza e prospettive”, in AA.VV., *Le relazioni affettive non matrimoniali* (a cura di F. Romeo), Utet Giuridica, Milano, 2014, pp. 45-108.

PALMERI, G.: “Riflessioni a margine della pronuncia della Corte di appello di Torino 4 dicembre 2014 in tema di trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero in seguito a pma”, *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2015, parte II, pp. 241-257.

PALMERI, G. e VENUTI, M. C.: “L’inedita categoria delle unioni affettive con vissuto giuridico matrimoniale. Riflessioni critiche a margine della sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2014, n. 170 in materia di divorzio del transessuale”, *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2014, parte II, pp. 553-566.

PALMERI, G. e VENUTI, M.C.: “La trascrivibilità del matrimonio tra identità personale e circolazione dello status coniugale”, *GenIUS*, 2015, fasc. 2, pp. 92-102.

RABBONI, L.: “Unioni civili e adozione: l’insidia di una questione nominalistica”, *Minorigiustizia*, 2015, fasc. 4, pp. 114-124.

ROMBOLI, R.: “La legittimità costituzionale del “divorzio imposto”: quando la corte dialoga con il legislatore, ma dimentica il giudice”, *Foro italiano*, 2014, I, col. 2680.

ROMEO, F. e VENUTI, M.C.: “Relazioni affettive non matrimoniali: riflessioni a margine del d.d.l. in materia di regolamentazione delle unioni civili e

- disciplina delle convivenze”, *Nuove leggi civili commentate*, 2015, pp. 971-1013.
- SCHILLACI, A.: “Pensione di reversibilità e coppie omosessuali: quadro comparativo”, *Osservatorio costituzionale*, giugno 2015.
- SCHUSTER, A.: “L’adozione cogenitoriale per le unioni civili: soluzione doverosa, ma insufficiente”, *Minorigiustizia*, 2015, fasc. 4, pp. 125-133.
- SEGNI, M.: “La disciplina dell’omosessualità: Italia ed Europa a confronto”, *Famiglia, Persone e Successioni*, 2012, pp. 252-258.
- SEGNI, M.: “Unioni civili: non tiriamo in ballo la Costituzione”, *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2015, parte II, pp. 707-715.
- TRIMARCHI, M.: “Il disegno di legge sulle unioni civili e sulle convivenze: luci e ombre”, www.juscivile.it, 2016, 1.
- UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI, “Comunicato sul riconoscimento delle unioni civili e la *stepchild adoption*”, *Iustitia*, 1/2016, pp. 39-40.
- VENUTI, M.C.: “Coppie sterili o infertili e coppie “same-sex”. La genitorialità negata come problema giuridico”, *Rivista critica del diritto privato*, 2015, pp. 259-295.
- VERONESI, P.: “Un’anomala additiva di principio in materia di “divorzio imposto”: il “caso Bernaroli” nella sentenza n. 170/2014”, *Studium Iuris*, 2014, pp. 1146-1156.
- VITUCCI, M.C.: *La tutela internazionale dell’orientamento sessuale*, Jovene, Napoli, 2012.